



A.P.S. S.M.A.C. ANGOLO CREATIVO
Via San Pietro, 25 - 85100 Potenza
C.F. 08089540767 P.IVA 02091900767
smac.angolocreativo@gmail.com
smac.angolocreativo@pec.net
tel: 3465050804

Verbale di assemblea straordinaria per modifica e adeguamento dello Statuto

Verbale di assemblea straordinaria del 08 Giugno 2022

L'anno 2022, il giorno 08 del mese di Giugno, alle ore 19.00 presso la sede operativa dell'APS S.M.A.C. Angolo Creativo sita in Via ANZIO 39/C, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'A.P.S. S.M.A.C. Angolo Creativo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica e adeguamento dello statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la Prof.ssa Lucia Valeria Veltro, la quale chiama alle funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Raffaele D'Angelo.

Il presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti personalmente 25 soci e 61 soci collegati telematicamente con piattaforma Zoom, per un totale di 86 soci, per evitare assembramenti come previsto dalle normative vigenti in conformità con il DPCM per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, gli spazi della sede operativa dell' A.p.s. di Via Anzio 39/c non permettono il distanziamento, pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare in sede di seconda convocazione.

Sono presenti i seguenti soci:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Veltro Lucia Valeria (Presidente) | 22) Sandra Perrupato |
| 2) Acierno Gerardo (Vice Presidente) | 23) Donato Modrone |
| 3) Rufrano Rosanna (Tesoriere) | 24) Rosa Amorosi |
| 4) Vignola Anna Maria (Segretario) | 25) Tiziana Lobosco |
| 5) Veltro Rocco (Consigliere) | 26) Luigi Auletta |
| 6) Coviello Claudia (Consigliere) | 27) Gaetano Agoglia |
| 7) Raffaele D'Angelo (Consigliere Portavoce) | 28) Rossana Machiella |
| 8) Angelina Michelina Danzi | 29) Michele Ruggieri |
| 9) Francesco Trivigno | 30) Pia Trivigno |
| 10) Vincenzo Dionisio | 31) Francesco Giannelli |
| 11) Veltro Veronica | 32) Letizia Lanzi |
| 12) Elisena Cerminara | 33) Federica Marena |
| 13) Jacopo Bertolucci | 34) Rosa Stefano |
| 14) Roberto Lauria | 35) Francesco Coviello |
| 15) Paola Guglielmi | 36) Carmen Pisani |
| 16) Veltro Michele Aldo | 37) Rosario Mario Carucci |
| 17) Angelina Acierno | 38) Alba Montagnuolo |
| 18) Michele Danzi | 39) Monica De Vivo |
| 19) Leandro Sileo | 40) Giovanna Trivigno |
| 20) Giovanna Lapolla | 41) Francesco Latorraca |
| 21) Francesco Laurita | 42) Domenico Lavanga |
| | 43) Vita Cisullo |

- 44) Rocco Rufrano
- 45) Brancucci Alessio
- 46) Paolo Vizzo
- 47) Francesco Peluso
- 48) Paola Telesca
- 49) Michele Genovese
- 50) Claudia Gliubizzi
- 51) Carmine Cisullo
- 52) Tiziana Napoli
- 53) Iulia Ladan
- 54) Claudia Picerno
- 55) Cassandra Celli
- 56) Nina Santangelo
- 57) Giuseppina Telesca
- 58) Valentina De Bonis
- 59) Eliseo Traficante
- 60) Quarantino Enza
- 61) Filomena Sannazzaro
- 62) Giovanni D'Alessandro
- 63) Infantino Giulia
- 64) Marco Marino
- 65) Giuseppe Losasso
- 66) Michele Olita

- 67) Lomonaco Rosa Carmen
- 68) De Nicola Paolo
- 69) Pietro Miele
- 70) Francesca Cillis
- 71) Claudia Soloperto
- 72) Alessandro Sarli
- 73) Simone Torelli
- 74) Elena Saluzzi
- 75) Martina Costa
- 76) Agostino Serena
- 77) Agata Carpiglia
- 78) Alex Lobosco
- 79) Gianluca Acierno
- 80) Mimma Pace
- 81) Alessio Tancredi
- 82) Roberta Lovallo
- 83) Pia Sabia
- 84) Giusy Lauria
- 85) Giulia Roberticchio
- 86) Antonella Salvatore

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare ed adeguare lo Statuto Sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 ai sensi dell'art. 101 comma 2.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Delibera

Approvazione delle modifiche per l'adeguamento con Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 ai sensi dell'art. 101 comma 2.

Nell'ambito dell'adeguamento con Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 ai sensi dell'art. 101 comma 2, l'assemblea approva il nuovo statuto, in allegato alla presente delibera, contenente le nuove disposizioni per le associazioni di promozione sociale, ai sensi degli art. 35 e 36, e degli articoli correlati a Titolo II, III, IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017.

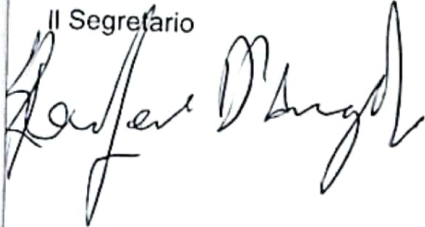
L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del seguente atto.

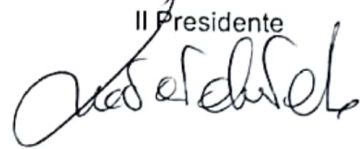
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Nulla essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.50, previa stesura, lettura e approvazione del seguente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Stampa di registrazione con dati scritti a mano: 860, 3, e data 15 GIU. 2022. Sono presenti anche le parole "DIREZIONE" e "UFFICIO".



Agente

Primo



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

S.M.A.C. ANGOLO CREATIVO



ART. 1. Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE S.M.A.C. ANGOLO CREATIVO**, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e acconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in **VIA SAN PIETRO N° 25** nel comune di **POTENZA - 85100**.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'organo di amministrazione è competente a deliberare la modifica della sede legale.

ART. 2. Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3. Efficacia dello statuto

Gli associati all'associazione sono tenuti all'osservanza del presente statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5. Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, favorendo la coesione sociale e la partecipazione.

La/e attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività

di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione:

- ✓ si propone di promuovere e favorire la conoscenza e la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività artistico-musicali. In particolare, l'organizzazione di eventi musicali, opere liriche, realizzazione di progetti artistico-musicali, pittorici e letterari con scuole pubbliche e private, laboratori formativi, masterclass e convegni culturali.
- ✓ organizzerà attività a carattere culturale, collaborazioni con orchestre e formazioni musico-culturali, di carattere nazionale ed internazionale, presentazione di libri, workshop di scrittura creativa, tour letterari, viaggi culturali ed enogastronomici, mostre d'arte e cortei storici, concorsi, festival, letterari e musicali, in genere, promuovere qualsiasi iniziativa che contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale.
- ✓ potrà realizzare progetti per la realizzazione di attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, coinvolgendo ragazzi con disabilità, persone socialmente svantaggiate o inserite in situazioni di povertà sociale e educativa.
- ✓ potrà realizzare raccolte fondi attraverso eventi di beneficenza, creare rete con altre associazioni per contrastare la povertà, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata, e può operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata.

ART. 6. Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Esercizio di voto dei minori (Esercizio di voto al raggiungimento della maggiore età ed esercizio di voto tramite i genitori o genitore che esercita la patria potestà o la tutela giuridica del minore stesso).

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- ✓ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ✓ essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- ✓ rendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- ✓ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- ✓ votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- ✓ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- ✓ e il dovere di:
- ✓ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ✓ versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8. Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione con deliberazione dell'Organo di Amministrazione. Si applica la semplificazione prevista al comma 4 dell'art.17 del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (CTS) ossia il rimborso mediante autocertificazione, sempre in presenza di una apposita deliberazione da parte dell'Organo di amministrazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario

ART. 9. Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10. Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- ✓ Assemblea degli associati
- ✓ Organo di amministrazione
- ✓ Presidente
- ✓ **Organo di controllo** (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- ✓ **Organo di revisione** (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Gli organi associativi possono essere svolti in modo telematico o in videoconferenza mediante mezzi di telecomunicazioni, purché vengano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dalla normativa vigente.

ART. 11. L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, da convocare non prima di 24 ore dalla precedente seduta (prima convocazione).

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12. Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- ✓ determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ✓ approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- ✓ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ✓ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ✓ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ delibera sull'esclusione degli associati;
- ✓ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ✓ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ✓ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ✓ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13. Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14. Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15. Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione denominato Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. due mandati consecutivi.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- ✓ amministra l'associazione,
- ✓ attua le deliberazioni dell'assemblea,
- ✓ elegge il Presidente dell'associazione,
- ✓ predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- ✓ predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- ✓ stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- ✓ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- ✓ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- ✓ disciplina l'ammissione degli associati,
- ✓ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16. Il Presidente

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17. Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del d. lgs 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio solo dall'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'operazione sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del d. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

ART. 18. Organo di Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero di componenti.

In ogni caso l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

ART. 19. Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

h) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- ✓ quote associative;
- ✓ contributi pubblici e privati;
- ✓ donazioni e lasciti testamentari;
- ✓ rendite patrimoniali;
- ✓ attività di raccolta fondi;
- ✓ rimborsi da convenzioni;
- ✓ proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ✓ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21. I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24. Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25. Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26. Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27. Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28. Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29. Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32. Norma transitoria

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

